



COMUNE DI PIANIGA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Sede: Piazza San Martino, 1 - Cap.30030 / P. IVA 01654230273 - C.F. 90000660275

☎ 041/5196211 - 📠 041/469460

E-mail certificata segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it - Sito internet www.comune.pianiga.ve.it

ORDINANZA N. 127 DEL 09-10-2025

Oggetto: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI TERMICI, REGOLAMENTAZIONE DEI FALO' TRADIZIONALI, BARBECUE, FUOCHI D'ARTIFICIO, COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTI ZOOTECNICI.

IL SINDACO

PREMESSO che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove, le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

RICHIAMATI:

- la Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.lgs. n. 13/08/2010, n. 155 “Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 che approva il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

CONSIDERATO che:

- la Direttiva 91/676/CEE («Nitrati») recepita con D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (art. 92) e il DM 25 febbraio 2016 disciplinano lo spandimento di liquami zootecnici e la copertura delle vasche di stoccaggio in ambito agricolo;
- il 13 marzo 2024 la Commissione Europea, ai sensi dell'art 260 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;
- il Decreto Legge n. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166/2024), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;
- il 15 aprile 2025 è stato approvato con DGRV n. 377/2025 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);

DATO ATTO che:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 4 giugno 2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'Allegato A1 del P.R.T.R.A., da modularsi in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV, in continuità con quanto già previsto nelle annualità precedenti, su tre gradi di allerta:
 - livello di allerta 0 - verde: sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza anche senza superamenti del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10;
 - livello di allerta 1 - arancio: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
 - livello di allerta 2 - rosso: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì);
 - la stazione di riferimento per il **Comune di Pianiga** è quella denominata “Mirano”;
- Ordinanza ORDINANZE DEL SINDACO n.127 del 09-10-2025 COMUNE DI PIANIGA

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città metropolitana di Venezia una e-mail informativa, che verrà diramata dal Comune mediante sito istituzionale;
- l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;
- nelle date data 2 luglio 2025 e 18 settembre 2025 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni relativamente ai contenuti dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 155/2010 “Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i "Norme in materia ambientale";
- il DPR n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del d.lgs. n. 192/2005, in particolare l'art. 5 comma 1”;
- il DGRV n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali”;
- il Decreto Ministeriale n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide” che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;
- l'art. 33 della Legge Regionale n. 33/1985 “Norme per la tutela dell'ambiente” e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

A. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI

Per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:

A1. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- **17°C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- **19°C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A2. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **3 stelle** (classificazione introdotta con d.m. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

A3. Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:

- **17 °C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
- **18 °C** (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A4. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **4 stelle** (classificazione introdotta con D.M. n. 186/2017), quando è presente di un impianto di riscaldamento alternativo.

TUTTO L'ANNO

A5. Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l'accensione di impianti termici, anche quando quest'ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva.

Sono esclusi gli edifici dotati di barriere d'aria o fisiche atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno.

A6. Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti a biomassa (es. caldaie a legna o pellet):

- i generatori di potenza \leq a 35 kW dovranno essere classificati **4 stelle o superiori** e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a **25** mg/Nm³;
- i generatori di potenza $>$ a 35 kW dovranno essere classificati **4 stelle o superiori** e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a **15** mg/Nm³;

A7. Obbligo di utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell'ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del D.lgs n. 152/2006

B. FALO' TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO

Per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:

B1. Divieto ai sensi della misura E.7.a. della DGR 377/2025 di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del D.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a) come da art. 59 del Regolamento di Polizia Urbana.

B.2 L'accensione del falò rituale, dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale in quantità non superiore ai tre steri (3 mc circa), priva di

vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.

B3. I “barbecue all’aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella) sono ammessi in numero uguale inferiore a quello svolto nell’anno precedente.

Sono sempre concessi i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.

In caso di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

B4. Divieto di effettuare falò rituali, fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento e barbecue all’aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella) come da art. 59 del Regolamento di Polizia Urbana.

Sono esclusi dal divieto solo i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.

Deroghe per le iniziative organizzate/autorizzate dall’Amministrazione comunale dal 19/12/2025 al 07/01/2026.

C. COMBUSTIONI ALL’APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI

Per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026

C1. Divieto di effettuare combustioni all’aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del D.lgs. n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) come da art. 23 del Regolamento di Polizia Urbana e art. 36 del Regolamento di Polizia Rurale.

D. SPANDIMENTI ZOOTECNICI

Per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026

D1. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche o diverse indicazioni del Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana di Venezia;
- che l'ottemperanza al presente Atto, relativamente al punto "A. Conduzione impianti termici", potrà essere verificata nell'ambito di controlli del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici effettuati dalla Città metropolitana di Venezia;

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga notificato alla collettività a mezzo affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pianiga, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 per 15 giorni consecutivi e in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, (D.lgs. n. 33/2013 e L. 190/2012) e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", del sito web del Comune di Pianiga (<https://www.comune.pianiga.ve.it/>);
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Comando di Polizia Locale del Comune di Pianiga e per suo tramite anche alle forze dell'ordine;
 - Settore LL.PP del Comune di Pianiga;
 - Settore Socio-Culturale del Comune di Pianiga e per suo tramite agli istituti scolastici pubblici e privati;
 - SUAP – Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Pianiga;
 - Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
 - Prefettura;
 - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città metropolitana di Venezia;
 - Ufficio Politiche Ambientali - Città metropolitana di Venezia;
 - Regione del Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente;

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza saranno punite:

- con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00;
- con la sanzione amministrativa di € 200.00 per gli abbruciamenti di residui vegetali, come da art. 46 comma 17 del Regolamento Unico di gestione associata dei rifiuti urbani per il bacino Venezia, approvato con D.C.C. n. 48 del 27/06/2024;

da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

Il Comando di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro giorni sessanta o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune.

IL SINDACO

Avv. MASSIMO CALZAVARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa